La **Dichiarazione di Ginevra dei diritti del fanciullo** è un documento redatto nel [1924](https://it.wikipedia.org/wiki/1924) dalla [Società delle Nazioni](https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_Nazioni) in seguito alle devastanti conseguenze che la [Prima guerra mondiale](https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale) produsse in particolare sui bambini. Per redigerlo la [Società delle Nazioni](https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_Nazioni) fece riferimento alla [Carta dei Diritti del Bambino](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_dei_Diritti_del_Bambino&action=edit&redlink=1) scritta nel [1923](https://it.wikipedia.org/wiki/1923) da [Eglantyne Jebb](https://it.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb), dama della [Croce rossa](https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_rossa), la quale fondò [Save the Children](https://it.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children) nel 1919. Successivamente, con l'istituzione dell'[ONU](https://it.wikipedia.org/wiki/ONU), la dichiarazione è stata approvata il 20 novembre [1959](https://it.wikipedia.org/wiki/1959) dall'[Assemblea Generale delle Nazioni Unite](https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite) e revisionata nel [1989](https://it.wikipedia.org/wiki/1989), quando ad essa ha fatto seguire la [Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia](https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_Internazionale_sui_Diritti_dell%27Infanzia). Questo documento in realtà non è vincolante per i singoli stati, ciò significa che non ha valore giuridico nel [diritto](https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto), e tanto meno nel [diritto internazionale](https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_internazionale), ma impegna i paesi membri soltanto da un punto di vista morale

Il documento dichiara che:

Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti devono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza alcuna eccezione, senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua la religione od opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, od ogni altra condizione sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.

Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.

Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figliuoli.

Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione, che, almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Ogni fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio nono: il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.

Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.